



## COMUNE DI PAVIA

ORDINANZA SINDACALE NR. Pg. Del

Manifestazione "FESTA DEL TICINO" e "MERCATO EUROPEO" 5 - 6 - 7 - 8 settembre 2019. Divieto di somministrazione di bevande in contenitori di vetro e/o lattine. Divieto di detenzione per il consumo immediato su area pubblica di bevande in contenitori di vetro e/o lattine.

### IL SINDACO

Premesso che nel periodo dal 05 all'08 settembre il territorio del Comune di PAVIA ospiterà la manifestazione denominata "FESTA DEL TICINO" nel cui ambito è previsto il "MERCATO EUROPEO" ed altre manifestazioni di Spettacolo/Intrattenimento oltre a eventi di commercio su area pubblica e culturali, che prevede una notevole partecipazione di persone;

Vista la Circolare del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza del 7 giugno 2017 n° 555/0 P/00001991/2017/1;

Vista la Circolare della Prefettura di Pavia del 20 giugno 2017 Prot. 0023194 nella quale si segnala che il Capo della Polizia, a seguito dei recenti fatti di Torino, ha evidenziato la necessità di qualificare, nell'ambito delle pubbliche manifestazioni gli aspetti da considerarsi essenziali di "SAFETY", quali i dispositivi e le misure strutturali a salvaguardia dell'incolumità delle persone, e quelle di "SECURITY", quali i servizi di ordine e sicurezza pubblica ai fini dell'individuazione delle migliori strategie operative. Tra le misure attinenti alla "SAFETY" dovranno essere accertate alcune imprescindibili condizioni di sicurezza, tra cui la valutazione di provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine, che possano costituire un pericolo per la pubblica incolumità;

Visto l'art. 54 commi 4 e 4 bis del D.lgs. 267/00 che attribuisce al Sindaco la competenza ad adottare, con atto motivato, provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica, la convivenza civile e la sicurezza urbana, nonché modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici.

Considerato che sussistono le condizioni di necessità e contingibilità correlate alle peculiarità dell'evento e del luogo, nonché di urgenza determinata dall'attualità dell'esigenza di tutelare la sicurezza pubblica.

Richiamata l'ordinanza Prot.int. n. 46154/2017 del 10 giugno 2017 - Misure a tutela della pubblica incolumità;

Ritenuto opportuno, per quanto sopra indicato, adottare il presente provvedimento di divieto temporaneo di somministrazione di qualsiasi bevanda in contenitori di vetro e/o di alluminio, da parte di tutti gli esercizi di commercio e di somministrazione, su area privata, pubblica e in concessione, che a qualsiasi titolo esercitano l'attività nei seguenti ambiti:

- tutto il Centro Storico nel perimetro compreso tra: LUNGOTICINO SFORZA, LUNGOTICINO VISCONTI, V.LE LIBERTA', P.ZZA MINERVA, V.LE CESARE BATTISTI, P.ZZA DANTE, V.LE MATTEOTTI, P.ZZA CASTELLO, VIA SANTA MARIA ALLE PERTICHE, P.ZZA EMANUELE FILIBERTO, V.LE GORIZIA, V.LE RESISTENZA
- GALLERIA MANZONI, V.LE VITTORIO EMANUELE II, P.LE DELLA STAZIONE
- Zona di Borgo Ticino: DA PIAZZALE GHINAGLIA, VIA DEI MILLE E LIMITROFE SINO A VIA PASINO
- V.LE XI FEBBRAIO

Ritenuto opportuno altresì prevedere il divieto temporaneo di detenzione finalizzata al consumo immediato di qualsiasi bevanda in contenitori di vetro e/o lattine nelle suddette aree;

Dato atto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente provvedimento consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/00;

Visto l'art. 54 del D. L.gs. 267/00

### **ORDINA**

1- Di vietare temporaneamente la somministrazione di bevande in contenitori di vetro e/o lattine, da parte di tutti gli esercizi e le attività di commercio e di somministrazione, su area privata, pubblica e in concessione nei seguenti ambiti:

- tutto il Centro Storico nel perimetro compreso tra: LUNGOTICINO SFORZA, LUNGOTICINO VISCONTI, V.LE LIBERTA', P.ZZA MINERVA, V.LE CESARE BATTISTI, P.ZZA DANTE, V.LE MATTEOTTI, P.ZZA CASTELLO, VIA SANTA MARIA ALLE PERTICHE, P.ZZA EMANUELE FILIBERTO, V.LE GORIZIA, V.LE RESISTENZA
- GALLERIA MANZONI, V.LE VITTORIO EMANUELE II, P.LE DELLA STAZIONE

- Zona di Borgo Ticino: DA PIAZZALE GHINAGLIA, VIA DEI MILLE E LIMITROFE SINO A VIA PASINO
- V.LE XI FEBBRAIO

2- Di vietare la detenzione finalizzata al consumo immediato di qualsiasi bevanda in contenitori di vetro e/o lattine, nelle aree suddette;

#### **DISPONE**

Che il presente atto entra in vigore:

Relativamente alla manifestazione denominata "MERCATO EUROPEO", dalle ore 18,00 del giorno 05 settembre 2019 alle ore 24 del giorno 08 settembre limitatamente a V.le XI Febbraio;

Relativamente alla manifestazione denominata "FESTA DEL TICINO " - dalle ore 19,00 del 07 settembre 2019 alle ore 24,00 del giorno 08 settembre 2019 negli ambiti previsti al punto 1) della presente Ordinanza;

#### **DISPONE INOLTRE CHE**

che, fatte salve le responsabilità civili e penali (art. 650 C.P.), chiunque non osservi le disposizioni di cui alla presente ordinanza, è soggetto al pagamento di una sanzione pecuniaria prevista dall'art. 64 Bis del Regolamento di Polizia Urbana per il decoro della città e la sicurezza dei cittadini approvato con deliberazione di CC n. 12 del 19 aprile 2011 così come modificato con deliberazione di CC n. 10 – 11 del 22 marzo 2018, (pagamento in misura ridotta € 300,00);

La presente ordinanza è pubblicata sul sito internet del Comune di Pavia e trasmessa ai gestori dei pubblici esercizi tramite le associazioni di categoria;

ed inoltre:

al Comando di Polizia Locale, alla Questura di Pavia, al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Pavia, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Pavia per gli aspetti di specifica competenza.

#### **AVVERTE**

avverso la presente ordinanza è ammesso in via alternativa ricorso gerarchico al Prefetto entro 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ovvero ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni dalla pubblicazione, o in ulteriore alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Ai sensi dell'art. 18, della Legge 689/81, il Sindaco è l'autorità competente alla quale potranno essere inoltrati scritti difensivi, secondo la procedura prevista dalla legge, avverso l'accertamento delle violazioni;

**DEMANDA**

alla Polizia Locale e agli organi di Polizia le opportune attività di controllo per l'osservanza della presente Ordinanza;

**DISPONE**

che alla presente Ordinanza, previa trasmissione al Prefetto di Pavia, venga data pubblicità attraverso l'affissione all'albo pretorio on-line e alla pubblicazione sul sito del Comune ovvero alla Questura di Pavia, al Comando Provinciale dei Carabinieri, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza.

Ai sensi dell'art. 8 della Legge 241/1990, il Responsabile del procedimento amministrativo è il Commissario Capo della Polizia Locale Volpato Stefano Giorgio.

per il Sindaco

Il Vice Sindaco  
(Antonio Bobbio Pallavicini)

